



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO E CSR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per le attività in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA

per le scuole dell'Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e
per la Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di BUJA

Via Brigata Rosselli, 6 - 33030 BUJA (Ud) - Tel. 0432/960232 - Fax 0432/961714 - cod. fisc. 82000500304

Sito internet www.icbuja.it e-mail UDIC82800X@istruzione.it



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

relativo a:

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(CCNL del 29 novembre 2007, articolo 6, comma 2, lettera K e D.lgs 81/2008)

L'anno 2016 il giorno 23 settembre alle ore 15.00 presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Buja, ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 29/11/2007 si riuniscono per la parte pubblica il Dirigente Scolastico: dott.ssa Fasan Flavia, assistita in qualità di esperta dalla D.S.G.A. signora Luisa Morgante, per la parte sindacale i componenti della R.S.U.: m.a Oriana Ganzitti, prof. Carlo Mattiussi, m.a Simonetta Verdi per le OO.SS. rappresentative: per la stipula del seguente Contratto integrativo di Istituto.

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Contratto è sottoscritto dal Dirigente Scolastico, la Rsu d'Istituto e le OO.SS. provinciali in base a quanto previsto dal CCNL del 29 novembre 2007 ed è valido fino al 31.08.2017.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali in vigore.

Art. 2 - Obblighi del Dirigente scolastico in materie di sicurezza

1. Gli obblighi del Dirigente Scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. n.292/96, possono così riassumersi:

- a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc.;
- b) valutazione dei rischi esistenti;
- c) elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
- d) designazione delle figure sensibili incaricate dell'attuazione delle misure;
- e) formazione e informazione del personale e degli studenti sui documenti della scuola e sulla sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 3 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il R.S.P.P., indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il Dirigente Scolastico o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i referenti di plesso.

2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti i documenti relativi alla sicurezza. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

3. Della riunione deve essere redatto un verbale, che è a disposizione dei partecipanti per

la sua consultazione.

Art. 4 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Il RLS agisce nell'ambito delle prerogative previste dall'art. 73 del CCNL del 29 novembre 2007 e sulla base del D.lgs 81/2008.
3. Nell'ambito della funzione del rappresentante dei Lavoratori si indicano i seguenti punti:
 - il RLS ha diritto di accesso nei luoghi di lavoro nei rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente le visite che intende effettuare al DS; tali visite possono svolgersi con l' RSPP.
 - il RLS ha diritto alla formazione prevista dalla normativa vigente
 - il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa al Documento di valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione.

Art. 5 - Attuazione della normativa

1. In coerenza con quanto realizzato negli anni scolastici precedenti saranno attivate le seguenti iniziative:
 - a) emanazione con le opportune modifiche dei Piani di sicurezza e Piani di evacuazione in riferimento al Documento della Valutazione dei Rischi aggiornato annualmente;
 - b) effettuazione di almeno due prove di evacuazione;
 - c) nomina del RSPP;
 - d) incontri periodici con i referenti di sede per la sicurezza;
 - g) trasmissione al RLS di tutta la documentazione redatta sulla sicurezza compresi i verbali degli incontri.

Art. 6 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.
2. Il Dirigente è tenuto a organizzare e favorire la frequenza alla formazione per la sicurezza di tutto il personale.
3. Il personale è tenuto a partecipare alla formazione obbligatoria.
4. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dall'Accordo Stato/Regioni 2012.

Art. 7 - Controversie in materia di sicurezza

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e formazione, la funzione di prima istanza è assunta dagli organismi paritetici, ove costituiti, di cui all'art. 51 del D.lgs 71 (ex CCNL art. 74).




Letto, approvato e sottoscritto


Buja, 23 settembre 2016

Il Dirigente scolastico



La RSU



Le OO.SS. Firmatarie del CCNL

CISL Scuola

FLC/CGIL Scuola

SNALS

UIL/Scuola

